



(2014)
3/4-64
D. A. Barbieri

Consiglio di Stato
Segretariato Generale

N. 11209/2014

Roma, addì

27 LUGLIO 2014

Risposta a nota del
N. _____

Div. _____

D'ordine del Presidente, mi prego di trasmettere il numero
2576/2014, emesso dalla SEZIONE NORMATIVA di
questo Consiglio sull'affare a fianco indicato.

OGGETTO:
REGOLAMENTO:

**DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE
FORME DI PUBBLICITA'
DELL'AVVIO DELLE PROCEDURE
PER L'ESAME DI STATO PER
L'ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO
DELLA PROFESSIONE DI
AVVOCATO, A NORMA ART. 47,
COMMA 7, DELLA LEGGE 31
DICEMBRE 2012, N. 247**

Parere emesso in base all'art. 15 della L. 21 luglio 2000, n.
205.

Segretario Generale

Allegati N. _____

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
UFFICIO LEGISLATIVO
(.....)

Gabinetto dell' On. Ministro

ROMA



1207/2014
Numero ____ / ____ e data ____ / ____ / ____



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza di Sezione del 18 dicembre 2014

NUMERO AFFARE 02576/2014

OGGETTO:

Ministero della giustizia ufficio legislativo.

Schema di regolamento concernente disposizioni relative alle forme di pubblicità dell'avvio delle procedure per l'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, a norma dell'art. 47, comma 7, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

LA SEZIONE

Vista la relazione senza numero del 10 dicembre 2012, trasmessa con nota n. 0010874.U dell'11 successivo e pervenuta in Segreteria in pari data, con la quale il Ministero della Giustizia (Ufficio legislativo) chiede il parere del Consiglio di Stato sull'affare in oggetto;

Esaminati gli atti ed udito il relatore ed estensore, Consigliere Damiano Nocilla;

Premesso e considerato:

Il co.7 dell'art. 47 l. 31 dicembre 2012, n. 247, recita "L'avvio delle procedure per l'esame di abilitazione deve essere tempestivamente pubblicizzato secondo modalità contenute nel regolamento di attuazione emanato dal Ministro della Giustizia entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge".

Dalla lettera di tale disposizione risulta evidente come l'ambito della potestà regolamentare conferita al governo, ed in particolare al Ministro competente, non esuli dalla mera "attuazione" della disposizione suddetta, che già reca un preciso obbligo per l'Amministrazione. Tale ambito si risolve nell'indicazione dei limiti, nei quali possa dirsi "tempestivo" l'adempimento dell'obbligo di pubblicizzazione, e delle specifiche modalità di pubblicizzazione.

Si pone piuttosto – e l'Amministrazione sembra esserselo implicitamente posto – il problema del rapporto tra il regolamento in questione ed i regolamenti previsti e disciplinati dall'art. 1, comma 3, della stessa legge n. 247 del 2012: se cioè il regolamento in esame costituisca uno dei regolamenti di attuazione della legge n. 247 del 2012, disciplinati con la previsione del procedimento e del termine di emanazione dal suddetto co. 3 dell'art. 1 della legge stessa, oppure costituisca un regolamento per il quale sia previsto un procedimento specifico ed un termine di emanazione peculiare.

A favore della tesi, per la quale il presente regolamento costituisce esplicitazione del potere conferito al Ministro dall'art. 1, co. 3, l. n.

247 del 2012, milita il fatto che il regolamento in oggetto si risolve pur sempre in un regolamento ministeriale di attuazione della citata l. n. 247 del 2012, che non si differenzia quanto a contenuto dagli altri regolamenti disciplinati con la suddetta disposizione di carattere generale e che costituisce pur sempre atto di esercizio del potere regolamentare disciplinato in linea generale dall'art. 17, co. 3, l. n. 400 del 1988. La diversità del termine previsto dal co. 7 dell'art. 47 si giustifica, con ogni probabilità, con un difetto di coordinamento o con la particolare facilità di ideazione delle norme di attuazione concernenti la tempestività della pubblicizzazione e le relative forme. A fronte della problematica surriferita l'Amministrazione ha assunto un atteggiamento conforme a tale tesi, per cui il regolamento in oggetto rientra fra i regolamenti disciplinati dall'art. 1, comma 3, l. n. 247 del 2012. Indici di tale atteggiamento sono: a) il fatto che l'Amministrazione abbia richiesto il preventivo parere del Consiglio nazionale forense, così come previsto dal suddetto art. 1, comma 3, l. n. 247 del 2012; b) il preambolo del regolamento in esame, che reca il rinvio esplicito all'art. 1, co. 3, suddetto; c) il fatto che sia stato elaborato il testo del regolamento, sul quale viene chiesto il parere di competenza, facendo riferimento non tanto al termine annuale, di cui al co. 7 dell'art. 41, quanto al termine biennale di cui all'art. 1, co. 3; d) il fatto che il preambolo faccia riferimento all'art. 17, co. 3; e) il fatto che il preambolo preannuncia che sarà richiesto il parere alle competenti Commissioni parlamentari.

La mancata osservanza del termine di un anno dall'entrata in vigore della l. n. 247 del 2012 (quale previsto dall'art. 47, co. 7, della stessa legge) deriva non solo dal fatto che l'art. 1, co. 3, prevede un termine biennale, ma anche dalla natura meramente ordinatoria del termine, così come ritenuto da una consolidata giurisprudenza amministrativa. Quanto, poi, al contenuto del provvedimento normativo, si fa, innanzi tutto, notare come l'art. 1 costituisca una disposizione superflua, in quanto non fa che ripetere quanto già contenuto nel titolo del regolamento e, conseguentemente, nel comma 7 dell'art. 47 l. n. 247 del 2012.

Qualche riserva deve esprimersi, poi, sul co. 2 dell'art. 2, ove si prevede che "della pubblicazione del decreto è data tempestivamente notizia sui siti internet del Ministero della Giustizia e del Consiglio nazionale forense". Infatti, se la previsione di un apposito regolamento ministeriale nasce anche dall'esigenza di dare un più specifico contenuto alla generica previsione di una "tempestiva" pubblicizzazione dell'avvio della procedura per l'esame di abilitazione, non sembra coerente con tali intenti prevedere che una forma di pubblicizzazione, che concorre con quella prevista nella Gazzetta Ufficiale, debba essere solo genericamente "tempestiva". L'Amministrazione troverà il modo di proceduralizzare la pubblicità sui due siti internet, sia immaginando un coordinamento degli uffici in modo da pervenire per quanto possibile ad una contestuale pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e sui siti internet, sia

prevedendo, - in ogni caso - dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, termini stringenti di comunicazione successiva dell'avvenuta pubblicazione e termini altrettanto stringenti per il trasferimento della notizia sul sito del Ministero e su quello del Consiglio nazionale forense.

P.Q.M.

Esprime parere favorevole con le osservazioni di cui in motivazione.

L'ESTENSORE
Dario Noce

IL PRESIDENTE
Giuseppe Faberi

IL SEGRETARIO

Maria Luisa Salvini



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

**Schema di decreto del Ministro della Giustizia recante
"Regolamento concernente disposizioni relative alle forme di pubblicità dell'avvio
delle procedure per l'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione
di avvocato, a norma dell'art. 47, comma 7, della legge 31 dicembre 2012, n. 247".**

Il parere del Consiglio nazionale forense
(Roma, 20 giugno 2014)



Consiglio nazionale forense

Il Consiglio nazionale forense,

riunito nella seduta amministrativa del 20 giugno 2014

- Visto l'articolo 33 della Costituzione, che prevede un esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale;
- Vista la legge 31 dicembre 2012, n. 247, recante «Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense» e, in particolare, l'art. 47, comma 7, ove prevede che l'avvio delle procedure per l'esame di abilitazione all'esercizio della professione forense deve essere tempestivamente pubblicizzato secondo modalità contenute nel regolamento di attuazione emanato dal ministro della Giustizia;
- Visto lo schema di decreto del Ministro della Giustizia recante "Regolamento concernente disposizioni relative alle forme di pubblicità dell'avvio delle procedure per l'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, a norma dell'art. 47, comma 7, della legge 31 dicembre 2012, n. 247", pervenuto a questo Consiglio in data 1 aprile 2014;
- Considerato che, ai sensi dell'art. 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, questo Consiglio esprime parere sugli schemi dei provvedimenti attuativi della «Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense»;
- Considerato che questo Consiglio ha provveduto alla consultazione degli ordini e delle associazioni ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2012, n. 247;
- Considerate le osservazioni pervenute sullo schema di decreto trasmesso;
- Sentito il Relatore, Cons. Avv. Andrea Mascherin, Consigliere Segretario di questo Consiglio;
- Considerato che lo schema di decreto costituisce puntuale attuazione della legge 31 dicembre 2012, n. 247;
- Ritenuto che il termine di novanta giorni di cui all'art. 2, comma 1, dello schema di regolamento soddisfa adeguatamente le esigenze di pubblicizzazione dell'avvio delle procedure dell'esame di abilitazione ai sensi del citato art. 47, comma 7;
- Considerato altresì che della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale è data tempestivamente notizia nei siti internet del Ministero della Giustizia e del Consiglio Nazionale Forense


ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

all'adozione in via definitiva dello schema di decreto in oggetto.

Roma, 20 giugno 2014

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

Avv. Andrea Mascherin



IL PRESIDENTE

Avv. Prof. Guido Alpa

